

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 49-5379

Approvazione schema di Accordo tra il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e la Regione Piemonte per l'impiego di moduli operativi di Protezione Civile nell'ambito della capacita' europea di risposta emergenziale.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

Con D.G.R 12-8046 del 21.01.2008 la Giunta Regionale ha recepito il Progetto nazionale “Colonna mobile nazionale delle Regioni”, depositato presso il Settore Protezione Civile, approvato in data 9 febbraio 2007 dalle Commissioni “ Ambiente e Protezione Civile” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e che lo stesso progetto costituisce quadro prescrittivo di riferimento per la Regione Piemonte e le altre strutture del Sistema regionale di Protezione Civile chiamate a prestare ove necessario il proprio concorso tecnico-operativo alla gestione delle Emergenze regionali, nazionali ed internazionali;

il DPCM 28 giugno 2011 “Indirizzi operativi per l’ attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe” ha definito i criteri per la tempestiva attivazione e disimpiego dei Moduli Sanitari delle Colonne Mobili Regionali, tramite il coordinamento tra le strutture Regionali di Protezione Civile e il Dipartimento della Protezione Civile, in particolare le linee generali per l’attivazione dei “Moduli sanitari regionali “MSR.

Con DGR 18-4043 del 27.6.2012 “Colonna Mobile regionale di Protezione Civile, progetto di adeguamento operativo e logistico del sistema di Maxi Emergenza 118” la Regione Piemonte ha provveduto al completamento delle dotazioni del sistema di Maxi Emergenza.

Con DGR 16-6001 del 25.6.2013 è stato approvato il disciplinare di collaborazione tra il Settore di Protezione Civile e il Settore Organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali nell’ambito della protezione civile e maxiemergenza sanitaria.

Con D.D. 94 del 12.2.2014 è stata istituita l’unità chirurgica regionale di supporto al posto medico avanzato PMA di secondo livello previsto all’interno del modulo sanitario regionale.

A seguito di richiesta al Dipartimento della Protezione Civile di registrazione del Modulo PMA di secondo livello con Unità Chirurgica al meccanismo unionale europeo della Protezione Civile è stato comunicato con prot. n. 35170 del 11.07.2016 l’inserimento del modulo sanitario della Regione Piemonte nel database della Commissione Europea.

Con determinazione n. 560 del 19.9.2016 è stato approvato il nuovo bando per l’adesione all’ “Unità chirurgica” regionale di supporto alle missioni del Posto Medico Avanzato (AMP’s Advanced Medical Post with Surgery) del Modulo Sanitario regionale.

Il Dipartimento della Protezione Civile, nell’ambito della Decisione n. 1313/2013/EU, è stato individuato come contact point nazionale per Il Centro di coordinamento europeo di risposta alle emergenze (ERCC) che attiva e coordina la capacità europea di risposta emergenziale (EERC).

Tenuto conto che la capacità europea di risposta emergenziale (EERC) è costituita da un pool di personale volontario, da mezzi di risposta messi a disposizione dagli Stati membri e comprende moduli, mezzi ed esperti.

Visto che la Regione Piemonte ha sviluppato un modulo di protezione civile Posto Medico Avanzato con Unità di Chirurgia (AMP-S), che risponde agli standard indicati dalla decisione 73/2008/CE e s.m.i. della Commissione europea sui moduli europei di protezione civile e che tale modulo è stato registrato nella banca dati della Commissione Europea – Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari e la Protezione Civile (DGECHO), si ritiene di approvare lo schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte, di cui all'allegato A del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale al fine di instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di attività legate all'impiego di un modulo di protezione civile posto medico avanzato con unità di chirurgia (AMP-S) nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile denominato "Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)".

Visti:

il D.P.R. 27/3/92;
il D.M. 6/10/98;
il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il DPCM 28 giugno 2011;
la D.G.R. n. 12-8046 del 21.01.2008;
la D.G.R. n. 18-4043 del 27 giugno 2012;
la D.G.R. n. 16-6001 del 25 giugno 2013;

dato atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell' art. 8 della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 in quanto eventuali oneri troveranno copertura nei trasferimenti a titolo di rimborso di cui all'art. 8 dell'Accordo allegato alla presente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 1 Legge 225/1992 lo schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte, di cui all'allegato A del presente provvedimento, per farne integrante e sostanziale al fine di instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di attività legate all'impiego di un modulo di protezione civile posto medico avanzato con unità di chirurgia (AMP-S) nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile denominato "Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)";
- di demandare l'Assessore regionale alla Sanità della Regione Piemonte alla sottoscrizione del suddetto Accordo;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 8 della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 in quanto eventuali oneri troveranno copertura nei trasferimenti a titolo di rimborso di cui all'art. 8 dell'Accordo allegato alla presente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990
E DEL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 27, DELLA L. 115/2015

TRA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO SANITA'

PER L'IMPIEGO DI MODULI OPERATIVI DI PROTEZIONE
CIVILE NELL'AMBITO DELLA CAPACITA' EUROPEA DI
RISPOSTA EMERGENZIALE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile (di seguito Dipartimento)- con sede in Roma, Via Ulpiano n. 11 (C.F.
97018720587) - nella persona del Capo del Dipartimento Ing. Fabrizio Curcio

e

La Regione Piemonte (di seguito Regione), con sede in Torino, C.so Regina
Margherita, 153 bis Piazza Castello, 165 (C..F. 80087670016) – nella persona
dell'Assessore alla Sanità Dott. Antonio Saitta.

VISTI

o il comma 1, dell'articolo 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha
istituito il Servizio nazionale della protezione civile (di seguito anche
SNPC) al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità

naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

o il comma 2, dell'articolo 1, della legge 225/1992 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

o il comma 3, dell'articolo 1, della legge 225/1992 il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, "il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

o l'articolo 3 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio;

o il comma 1, dell'articolo 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture

nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”;

o la Decisione n. 1313/2013/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione del 17 dicembre 2013, recante la disciplina del Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione nella quale si specificano, tra l’altro, le procedure operative di risposta alle catastrofi con particolare riferimento agli obiettivi di capacità, i requisiti di qualità e di interoperabilità e la procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento;

o la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/762/UE del 16 ottobre 2014 recante :“modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom”;

o l’articolo 27 (Capacità europea di risposta emergenziale) della legge 29 luglio 2015, n. 115 il quale autorizza, al comma 1, in attuazione della sopra citata Decisione, al fine di concorrere al funzionamento del Meccanismo Unionale denominato Capacità Europea di risposta Emergenziale (EERC), l’impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati;

o l’articolo 27, comma 2, della L. 115/2015, il quale dispone che, a seguito di richiesta inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile, valutata l’assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7, dell’articolo 11, della Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione n° 1313/2013/UE del 17 dicembre 2013 e

ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 della medesima legge previa informativa al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

o l'articolo 27, comma 3, della L. 115/2015, il quale dispone che il Dipartimento della protezione civile, al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2 della medesima legge, è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni;

o l'art. 15 della legge 241/1990, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

o il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito della Decisione n. 1313/2013/EU, è il contact point nazionale per Il Centro di coordinamento europeo di risposta alle emergenze (ERCC) che attiva e coordina la capacità europea di risposta emergenziale (EERC);

o la capacità europea di risposta emergenziale (EERC) è costituita da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprende moduli, mezzi ed esperti. I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. Ove siano mobilitati, i

mezzi di risposta degli Stati membri rimangono sotto il loro comando e il loro controllo e possono essere ritirati qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mantenere a disposizione i propri mezzi di risposta, previa consultazione con la Commissione;

o La Regione Piemonte ha sviluppato un modulo di protezione civile Posto Medico Avanzato con Unità di Chirurgia (AMP-S), che risponde agli standard indicati dalla decisione 73/2008/CE e s.m.i. della Commissione europea sui moduli europei di protezione civile e che tale modulo è stato registrato nella banca dati della Commissione Europea – Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari e la Protezione Civile (DGECHO);

o le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI DEFINISCE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE**

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo, il Dipartimento della protezione civile e la Regione

Piemonte concordano di instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di attività legate all'impiego di un modulo di protezione civile posto medico avanzato con unità di chirurgia (AMP-S) nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile denominato Capacità europea di risposta emergenziale (EERC);

Il Dipartimento di Protezione Civile si impegna a coordinare la pianificazione delle disponibilità degli AMP's nazionali nel corso dell'anno.

Art. 3

Attività della Regione Piemonte

La Regione Piemonte, tramite il Dipartimento, formalizza alla Direzione Generale ECHO della Commissione Europea la richiesta di registrazione del modulo presso l'EERC.

La Regione Piemonte si impegna a produrre e trasmettere al Dipartimento tutta la documentazione necessaria di supporto alla richiesta di registrazione in adempimento a quanto previsto dall'allegato V, della Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/762/UE del 16 ottobre 2014.

All'esito della valutazione da parte della Commissione Europea della documentazione inoltrata, che verrà comunicata attraverso il Dipartimento della protezione civile, la Regione Piemonte si impegna a provvedere ad eventuali necessari adattamenti del modulo, nonché a partecipare a corsi o esercitazioni propedeutici alla certificazione, che saranno finanziati dalla Commissione stessa.

La Regione Piemonte mette a disposizione il modulo posto medico avanzato

con unità di chirurgia (AMP-S) per un periodo di un anno a partire dalla conferma dell'accettazione da parte della Commissione europea del modulo in questione. Al termine di tale periodo in assenza di comunicazione di diverso avviso da parte della Regione Piemonte è da intendersi confermata la disponibilità per un ulteriore anno del modulo, per un massimo di cinque anni.

La Regione Piemonte si impegna a garantire la disponibilità del personale necessario al buon funzionamento del modulo. Il personale selezionato dovrà essere in possesso di passaporto e vaccinazioni internazionali valide. Una lista del personale da impiegare in missione, comprensiva delle eventuali unità di volontari di protezione civile di cui al successivo articolo 6, dovrà essere sempre disponibile.

Il modulo dovrà essere autosufficiente in accordo con quanto disposto dalla Decisione di esecuzione della Commissione 2014/762/UE del 16 ottobre 2014.

Al momento della richiesta di attivazione del modulo da parte della Commissione europea la Regione Piemonte comunica al Dipartimento della protezione civile entro un'ora se sussistono le condizioni che impediscano il dispiegamento (emergenza nazionale in atto, causa di forza maggiore o altro grave motivo). Il Dipartimento, anche in considerazione della situazione in atto nel Paese, comunicherà alla Commissione l'effettiva disponibilità del modulo ovvero le circostanze che ne impediscano l'impiego.

La Regione Piemonte, in caso di impiego, si impegna a garantire la partenza del modulo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta, così come previsto dalla succitata Decisione.

Art. 4

Impiego del modulo

Il modulo durante tutto il periodo di impiego operativo rimane, come stabilito dalla decisione 1313/2013/EC, sotto il comando e il controllo dello Stato Italiano tramite il Dipartimento della protezione civile.

Art. 5

Attività del Dipartimento

Il Dipartimento garantisce la piena cooperazione, per quanto di propria competenza, nello svolgimento delle diverse fasi di sviluppo delle attività descritte nel presente Accordo.

Il Dipartimento assicura la partecipazione alle attività di un capo missione che avrà compiti di raccordo con le autorità nazionali ed internazionali coinvolte nell'emergenza. Tutte le scelte tecnico-operative saranno in capo al team leader del modulo.

Art. 6

Partecipazione del volontariato di protezione civile appartenente alle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale della regione Piemonte

Relativamente al coinvolgimento del Volontariato di Protezione Civile appartenente alle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale della Regione Piemonte all'interno del pool, il Dipartimento provvederà a disporre la formale attivazione dei benefici normativi ai sensi del DPR 194/2001, sulla base del relativo contingente effettivamente impegnato nello specifico contesto, come comunicato dalla Regione Piemonte.

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art.3, sarà cura della Regione Piemonte aggiornare periodicamente e senza soluzione di continuità l'elenco

nominativo del personale volontario impiegabile nel dispiegamento del modulo sanitario. A tal fine sarà necessario specificare l'Associazione di appartenenza che dovrà essere regolarmente iscritta nell'elenco territoriale della Regione Piemonte così come stabilito dalla direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012.

In occasione di un dispiegamento del modulo, sarà cura della Regione Piemonte specificare il numero delle unità necessarie ed il relativo periodo di impiego oltre ai nominativi dei volontari selezionati, al fine di poter attivare la copertura assicurativa integrativa per lo svolgimento di attività all'estero.

I volontari, al pari del personale regionale del modulo, dovranno essere necessariamente in possesso di passaporto e vaccinazioni internazionali valide.

Art. 7

Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di anni 5.

Il presente Accordo è vincolante per la Regione Piemonte, dalla data di sottoscrizione, mentre sarà efficace per il Dipartimento dopo la registrazione del decreto approvativo da parte dei competenti Organi di Controllo.

Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate per iscritto, da entrambe le parti, tramite atto aggiuntivo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con un preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 8

Oneri

Il Dipartimento garantisce il rimborso di tutte le spese di missione sostenute

dalla Regione Piemonte preventivamente concordate, ivi comprese le spese di trasporto del modulo.

Tale rimborso, è soggetto a rendicontazione, ed è utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Gli oneri connessi all'impiego del volontariato saranno rimborsati alla Regione Piemonte, dal Dipartimento, anche in occasione di attività formative o esercitative preventivamente autorizzate dal Dipartimento medesimo.

Art. 9

Modalità di erogazione

La Regione Piemonte, si impegna a fornire al Dipartimento, con l'urgenza del caso, la certificazione e la rendicontazione delle spese sostenute con tutti i giustificativi necessari anche al fine di presentare l'istanza di rimborso alla Commissione europea.

Il Dipartimento si impegna a rimborsare le spese sostenute di cui al precedente articolo 8 ,in conformità con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'articolo 4, comma 2 laddove determina che le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applichino anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, nonché con le modalità fissate dai provvedimenti consequenziali.

Art. 10

Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà

deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/10.

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

Data __/_____/2017, in _____

Per
La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Department of Civil Protection

Per
La Regione Piemonte
l'Assessore alla Sanità

Fabrizio Curcio

Antonio Saitta